

## **VERBALE N. 18 DELL'ADUNANZA DEL 6 MAGGIO 2010**

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditì di Castelvetero.

### **Visita del Dott. Giorgio Santacroce Presidente della Corte di Appello di Roma**

- Viene ammesso in Aula, in graditissima visita, il Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma.

Il Presidente Conte esprime profonda gratitudine al Presidente Santacroce per aver accettato l'invito e quest'ultimo ringrazia per le cortesi espressioni rivoltegli.

Il Presidente Conte espone sinteticamente i temi che in questo incontro sarebbe bene che fossero trattati.

Il Presidente Santacroce esordisce affermandosi orgoglioso di aver mantenuto negli anni un ottimo rapporto personale con gli avvocati, sin da quando era Sostituto Procuratore della Repubblica. Egli ha accolto con piacere l'invito a partecipare alla presente adunanza anche perchè vi sono un paio di questioni che voleva esporre, confrontandosi con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (in primis l'operatività concreta della convenzione per la quale i Praticanti Avvocati possono svolgere il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, che egli reputa essere una iniziativa assai positiva, così come è stata da anni accolta in Francia e in Germania; la seconda è quella di pervenire ad una informatizzazione dell'Ufficio Unico Notificazioni, con l'apporto del Coordinatore dell'Ufficio stesso).

Sul tema della mediazione, al quale ha fatto un cenno preliminare il Presidente Conte, il Dott. Santacroce comunica che la Corte sta svolgendo, anche grazie al contributo di molti studiosi, una serie di seminari di studio e di approfondimento. Egli ritiene che il Decreto Legislativo del marzo scorso lasci molti spazi aperti che l'Avvocatura e la Magistratura sono chiamati a colmare insieme. Il primo problema è quello del reperimento di spazi presso il Tribunale –che allo stato non ci sono– mentre altra questione è quella del finanziamento dei corsi di formazione.

Il Presidente Conte condivide le perplessità del Presidente Santacroce sull'istituto della mediazione obbligatoria e passa la parola ai Consiglieri che intendono intervenire e proporre domande al Presidente stesso.

Il Consigliere Arditì di Castelvetero solleva il problema della Sezione Famiglia con riferimento agli incombenti di Cancelleria, con particolare riguardo alla richiesta di copie. Il Presidente Santacroce risponde comunicando che proprio domani in Cassazione si terrà un Seminario sul tema dei diritti che concernono la materia della famiglia. Per passare al profilo pratico, osserva che nell'ultima sua seduta, il Consiglio Giudiziario ha espresso critiche all'attuale situazione della Sezione Famiglia del Tribunale, proponendo alcune soluzioni alternative anche con riguardo alle problematiche burocratiche. E, quindi, tra poco qualcosa cambierà in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Giudiziario.

In Corte di Appello la situazione è aggravata da una serie di contenziosi numericamente cospicui in tema di giurisdizione volontaria. Vi sono state riunioni con i Presidenti delle Sezioni Civili al fine di valutare eventuali spostamenti di competenze. Comunica poi che vi è un Magistrato della Sezione

Famiglia che nei prossimi mesi sarà collocato a riposo mentre un altro, promosso, non potrà rimanere in quella stessa posizione; infine, altro Magistrato sarà trasferito, fra breve, presso la Corte di Cassazione. Ciò comporta una stasi momentanea dovuta, quindi, alla carenza di Magistrati. Ciò non toglie che egli stia comunque maturando idee in grado di far ottenere qualche beneficio per l'efficienza dei servizi.

Il Consigliere Tesoriere, dopo aver ringraziato il Presidente della Corte di Appello di Roma, che è sempre stato vicino alla categoria forense, ha da chiedere due cose sulle quali i Colleghi attendono risposte: a) lo scaglionamento delle udienze penali (che iniziano con estrema puntualità alle ore 9 ma poi vanno avanti ad oltranza senza fasce orarie); b) la gestione degli spazi presso il Tribunale (si pensi a quello destinato al supermercato e al vecchio bar), eventualmente da recuperare dai morosi.

Il Dott. Santacroce rileva che quello delle fasce orarie è problema antico ed è risolvibile però solo in parte (affrontato recentemente con il Procuratore Generale e che sarà approfondito nei prossimi giorni in un incontro istituzionale in cui saranno presenti anche alcuni Consiglieri dell'Ordine). Peraltro il problema esposto è aggravato dalla circostanza che tutte le Sezioni non trattano, salvo qualche eccezione, ogni tipo di materia e di reati (elemento che ha, peraltro, portato significativi miglioramenti). Anche la chiamata delle udienze mediante altoparlante (inizialmente non gradito da qualche Presidente) è stata una novità che ha contribuito, a suo giudizio, a rendere più efficiente il servizio di udienze (sopperendo, in parte, al problema della gravissima carenza, oggi salita a 102 vacanze, degli Ufficiali Giudiziari). Tale pratica della chiamata con altoparlante, purtroppo, non si è potuta attuare anche in Tribunale, dove è oggettivamente più difficile. Auspica che a tal fine si potranno utilizzare i 12 Cassaintegrati, di cui all'accordo con la Provincia, di prossima chiamata. Egli ricorda, peraltro, un'altra sua iniziativa che è stata quella di ridurre i ruoli di udienza (non più di 25 cause per ogni ruolo). Comunque l'idea dei protocolli di udienza verrà coltivata anche nel futuro.

Sul problema degli spazi, il Presidente Santacroce si limita a ricordare che ai concessionari morosi di spazi, è stata revocata la concessione. Anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, com'è noto, sono stati ridotti spazi atteso che alcuni di questi erano diventati veri e propri spacci di tipo commerciale.

Prende poi la parola il Consigliere Barbantini, il quale si associa ai ringraziamenti, osserva che è un onore per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma avere ospite il Primo Presidente della Corte di Appello di Roma e fa presente che è rimasto molto colpito dalle affermazioni sul tirocinio da svolgere presso gli Uffici Giudiziari e chiede invece di sapere il numero dei giovani che, a tal fine, sono segnalati dalle Università.

Il Presidente Santacroce comunica che questi sono circa 70-80 all'anno (la prima convenzione fu con la "LUISS", seguita, poi, da quelle di "Tor Vergata" e de "La Sapienza").

Il Consigliere Vaglio ringrazia il Presidente Santacroce per la questione che è stata risolta in questi giorni, che è quella della velocizzazione delle operazioni di iscrizioni a ruolo con il codice a barre in Corte d'Appello.

Il Consigliere Di Tosto chiede al Presidente Santacroce se è previsto a breve un aumento dei Magistrati in Corte di Appello, vista la drammatica situazione di carenza.

Il Presidente Santacroce ribadisce quanto poc'anzi riferito, e cioè che è dispiaciuto di fornire cattive notizie in proposito ma comunica di essere stato recentemente sia al Ministero della Giustizia e sia al Consiglio Superiore della Magistratura, dove non gli sono stati dati affidamenti in questo senso. Egli rammenta, peraltro, che presso altre sedi giudiziarie (come a Velletri e a Latina) la situazione è ancora più drammatica.

Termina il Presidente Conte non formulando una domanda, ma permettendosi di chiedere un parere, in ordine alla situazione legata al c.d. “sfratto” della sede storica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Presidente Santacroce, a titolo personale, muove innanzitutto dalla decisione del Consiglio di Stato, che è divenuta esecutiva, e che egli deve, ovviamente, rispettare, come Magistrato. D’altro canto egli osserva che a favore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma c’è il principio secondo il quale fino a che non si trova, di comune accordo, un’intesa su una sede alternativa, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma potrà opporre il proprio diritto di stabilimento a Piazza Cavour.

Al termine dell’incontro, alle ore 15.00, il Consiglio offre al Presidente Santacroce una coppa di champagne. Gli astanti brindano insieme e si congratulano vicendevolmente.

### **Audizione Avv. (omissis) – pratica n. 116/2010 S eventuale sospensione cautelare**

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver appreso che sul sito del Consigliere Vaglio, che lui non ha mai aperto giacchè ne contesta i contenuti, vi sarebbero due lettere che riguardano anche l’attività del medesimo Consigliere Tesoriere. Con riferimento ad una di queste v’è l’allegazione del bilancio consuntivo dell’Ordine, con alcune sottolineature di talune poste (in particolare quella del “rimborso ai Consiglieri”). Il Consigliere Tesoriere chiarisce che, dopo un risparmio consistente raggiunto nel 2009 (si parla globalmente di circa 500.000,00 Euro delle risorse economiche dell’Ente), si è deciso di aumentare la posta in questione per non mortificare le attività convegnistiche cui partecipano i Consiglieri romani in rappresentanza dell’Ordine di Roma. Egli chiede di sapere se c’è qualche Consigliere che si oppone a che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma sia rappresentato in convegni nazionali e internazionali: se è così parli ora, altrimenti taccia per sempre.

L’altra lettera, che ha dato vita a una mail diffamante, riguardante anche altri Consiglieri, concerne la questione dell’Ufficio Copie del Giudice di Pace: lì si offre una versione falsa rispetto a quella vera. Egli ripercorre la storia della vicenda (per la quale il Consiglio ha già opportunamente fatto affiggere manifesti nei quali si danno informazioni complete e veritiere), rievoca la lettera contenente delle vere e proprie minacce da parte del Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace e ricorda che il problema sollevato dai due firmatari della lettera era stato già risolto ben prima della loro comunicazione.

Il Consigliere Segretario si mostra alquanto preoccupato non tanto per il tenore del documento apparso sul sito del Consigliere Vaglio (intitolato “Tempi duri per l’Avvocatura romana”) e per le allusioni ivi contenute sull’operato del Consiglio, quanto per la sistematica ricerca dello scontro invece che della intesa. In altri termini l’aver assunto una carica “istituzionale” in seno ad un Ente Pubblico quale l’Ordine degli Avvocati dovrebbe indurre ragionevolmente (anche a chi è critico verso l’operato globale dell’Organo) a far cessare comportamenti ispirati a palese ed intenzionale detrimento dell’immagine dell’Ente, a fortiori se questi non assumono la forma del dibattito in Aula bensì la veste di comunicati (mai opportunamente anticipati durante il Consiglio e quindi “sparati” a posteriori) pubblicati al di fuori di essa. Con particolare riguardo al contenuto del documento egli si limita a rappresentare quanto segue, sempre in modo tale da tentare di contribuire a svelenire il clima

che i Consiglieri firmatari del documento stesso continuano (erroneamente) a considerare da “perenne competizione elettorale”. Il Consigliere Segretario aveva, lealmente e correttamente, anticipato in Aula (nella seduta del 15 aprile, il cui verbale è pubblicato anche sul sito del Consigliere Vaglio ma che su questa parte non appare adeguatamente evidenziato come invece è curiosamente avvenuto per talune altre sezioni del verbale medesimo) che avrebbe interloquito con i Colleghi firmatari della petizione, al solo ed unico scopo di far sapere loro che la petizione stessa è stata assolutamente ininfluente al fine di risolvere il problema dell’interruzione del servizio all’Ufficio Copie di Via Teulada (a differenza di ciò che è stato demagogicamente fatto loro credere). Tutto qui. La comunicazione (per la quale non occorre di certo una previa deliberazione autorizzativa) a proprio giudizio è stata equilibrata e garbata, tanto da aver fatto scaturire alcune mail di risposta (a disposizione di tutti i Consiglieri presso l’Ufficio di Segreteria) il cui contenuto potrebbe indurre i Consiglieri Vaglio e Di Tosto ad assumere un contegno futuro più accorto e prudente (anche, se lo si vuole, elettoralmente parlando).

Il Consigliere Di Tosto comunica che sul sito del Consigliere Vaglio sono pubblicati i verbali delle Adunanze ed ogni lettore si può fare un’idea della reale situazione di cui si sta parlando. Egli ritiene che le voci di spesa del servizio in questione siano state originariamente fornite al Consiglio, dal Consigliere Tesoriere, in modo artefatto. Ripercorre i fatti, come da lui percepiti, sulla questione e ritiene di non aver dato alcuna informazione distorta a nessuno. Osserva che le cifre pattuite per il rinnovo del servizio, come già fatto presente in una pregressa adunanza, sono le stesse (se si confrontano su base annua) di quelle che egli stesso aveva proposto. Infine osserva che il contratto di assistenza nuovo non fu mai portato in Aula quando è stato approvato.

Il Consigliere Segretario contesta al Consigliere Di Tosto la circostanza che la bozza di contratto non sia stata mai portata in Aula, essendo spillata (come avviene di norma) tra i documenti allegati alle comunicazioni. E’ verosimile ritenere che il Consigliere Di Tosto non l’abbia vista, ma c’era.

Il Consigliere Barbantini si dichiara avvilito di quello che è costretto a leggere e sentire. Sembra che alcuni presenti in Aula non facciano parte del Consiglio, tanto ne parlano male. Ora se così stanno le cose egli si chiede perchè costoro non ritengono di doversi dimettere se si vergognano tanto dell’Organismo di cui sono stati chiamati a far parte.

Egli, letto il documento a firma dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio, si domanda come mai, a fronte dell’accusa rivolta al Consigliere Segretario di aver inviato una lettera personale ai firmatari della petizione (quando egli annunciò, in piena lealtà, nell’adunanza del 15 aprile 2010 l’invio di tale missiva, che è poi assolutamente gentile e puntuale), costoro non hanno annunciato prima la loro iniziativa mediatica, che si palesa pertanto come un atto posto in essere “a tradimento”. Egli legge alcuni passi di questo documento (trasfuso poi in una mail inviata a tutto il Foro) e nota che in esso si viene certamente meno ai doveri di obiettività e di lealtà cui ogni Consigliere si dovrebbe attenere.

Il Consigliere Rossi, premette di non aver mai consultato il sito del Consigliere Vaglio ma che, alcuni giorni fa, le è stata fatta leggere la mail in questione. Il Consigliere Rossi ritiene di non dover far polemica sulla vicenda (anche se ella è citata nel documento con riferimento alla proposta di acquisto di un software per la gestione dei crediti formativi maturati), perchè tutto il Foro ma, soprattutto tutti i Consiglieri, sono perfettamente a conoscenza di quale sia la verità. Ella esorta a non perdere tempo su queste cose ma a approfondire ogni sforzo a favore delle attività istituzionali.

Il Consigliere Cerè premette di essersi prestata a raccogliere le firme per la petizione solo perchè in Consiglio si era detto che il servizio presso il Giudice di Pace di Roma si sarebbe interrotto. Vero è che il Consigliere Segretario aveva detto di essere riuscito a risolvere il problema, ma ricorda che era stato già riferito dal Consigliere Di Tosto che ciò non era vero. Ribadisce che è stato solo grazie alla

petizione che il servizio si è ripreso. Richiama a tal proposito la risposta del Collega Bonu (che l'ha autorizzata a fare il proprio nome) il quale ha criticato la missiva del Consigliere Segretario inviandogli appunto una risposta che chiede sia allegata al verbale.

Il Consigliere Segretario ribadisce che tutte le mail giunte sull'argomento, alcune in risposta alla propria missiva, altre comunque legate al tema in oggetto (scritte dopo la lettura dei manifesti consiliari), sono disponibili, per tutti, in un'apposita cartellina presso l'Ufficio di Segreteria, in perfetto spirito di trasparenza e pubblicità atteso che non c'è proprio nulla da nascondere. Invita i Consiglieri che sino ad ora hanno fatto della vicenda una "questione di Stato" a salire una volta tanto al primo piano per visionarla. In detta cartellina vi sono molte mail che ringraziano il Consigliere Segretario di aver loro comunicato notizie oggettive (quali ad esempio i pregressi costi sostenuti per l'assistenza straordinaria al software) delle quali nessuno li aveva messi a conoscenza. Altri si dolgono della circostanza (peraltro appresa solo grazie a detta missiva) che il Consigliere Vaglio ha loro attribuito il merito della risoluzione di problemi, grazie alla sottoscrizione della petizione (posizione oggi sposata anche dal Consigliere Cerè che continua a ribadire che fu solo grazie alla petizione che il servizio ripartì): meriti che costoro dichiarano di non volere affatto e prendono atto che la risoluzione del problema della scansione delle sentenze del Giudice di Pace di Roma avvenne prima della loro firma sui fogli della petizione. Il Consigliere Segretario si scusa con i presenti ma ha ritenuto di reiterare questa precisazione a seguito della richiesta del Consigliere Cerè di allegare al verbale la mail del Collega Bonu (richiesta ovviamente inammissibile, per molteplici ragioni di diritto, ed anche perchè, altrimenti, si dovrebbe procedere alla pubblicazione di tutte quelle ricevute, il che determinerebbe un certo stupore per i due firmatari del documento di cui si sta discutendo); reiterazione avvenuta soprattutto a beneficio dello stesso Consigliere Cerè, le cui continue uscite dall'Aula non le consentono evidentemente di seguire bene i lavori consiliari e le relative comunicazioni svolte. Aggiunge una cosa che avrebbe sinceramente voluto omettere ma la pervicacia di talune prese di posizione, anche odierne, lo induce a non poter tacere. Tra le altre mail di risposta alla sua missiva v'è quella di una Collega che afferma di non aver mai sottoscritto alcuna petizione e che l'eventuale firma deve essere considerata apocrifia: se questa affermazione, sulla quale il Segretario si riserva approfonditi accertamenti, si dovesse appurare come reale, si getterebbero ombre sinistre sulle modalità di raccolta delle firme e/o sul rigore posto in essere nell'identificare i sottoscrittori di tanto decantata petizione. Fermo il rispetto per coloro che hanno creduto che una loro presa di posizione avrebbe contribuito a fare opera di legittima pressione onde risolvere un problema avvertito dal ceto forense, la missiva sulla quale il Consigliere Vaglio ha inteso fare allusioni non ha avuto altro scopo che quello di rendere edotti i firmatari della petizione della sostanziale inutilità della stessa.

Il Consigliere Arditi di Castelvete sottolinea che le mail del sito del Consigliere Vaglio sono riprodotte, fatte proprie e inviate autonomamente anche da un certo Collega Luigi Castriota. Si associa al disgusto che molti altri Consiglieri hanno manifestato sulle iniziative che i Consiglieri Di Tosto e Vaglio assumono (utilizzando un sito personale) accusando gli altri Consiglieri di travisare la verità. Ella domanda al Consigliere Di Tosto come mai alcuni documenti che sono pubblicati sul sito personale del Consigliere Vaglio, ancorchè siano firmati anche da lui, risultino però sovente scritti in prima persona singolare.

Il Consigliere Fasciotti prende la parola ritenendosi deluso dal comportamento dei due Consiglieri che, invece di effettuare le loro critiche all'interno della sede naturale (l'Aula), svolgono perenne attività elettorale utilizzando un sito internet personale.

Il Consigliere Cerè reiteratamente interrompe la comunicazione del Consigliere Fasciotti, il quale comunque prosegue, contestando la disinformazione che i due firmatari della mail stanno da tempo praticando fuori dall'Aula consiliare, invece di assumere un contegno istituzionale come il ruolo rivestito gli imporrebbe.

Il Consigliere Vaglio, preso atto che il Consigliere Gianzi ha definito “pedo-pornografico” il sito dell'Avv. Mauro Vaglio e “false” le comunicazioni dallo stesso inviate, chiede che tali espressioni vengano riportate a verbale. Precisa che il bilancio è pubblicato anche sul sito del Consiglio dell'Ordine. Ricorda che, nonostante non sia stato riportato a verbale, il Consigliere Gianzi in un'adunanza ha espressamente affermato che la mancata conferma del contratto di assistenza era “punitiva” nei confronti dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio. Prende, altresì, atto che oggi il Consigliere Segretario si trincerava dietro alla carica istituzionale mentre nel precedente biennio era ben felice di partecipare e, anzi, essere uno dei maggiori promotori delle e-mail informative inviate dal sito [www.maurovaglio.it](http://www.maurovaglio.it). Ritiene al riguardo, rispondendo anche alla richiesta del Consigliere Arditi di Castelvetero, di non essere intenzionato ad entrare in alcuna polemica sul punto, ribadendo che continuerà ad informare i Colleghi sui fatti così come si verificano realmente, anche se questo può dare fastidio a qualcuno dei Consiglieri. Per quanto riguarda la proposta di acquisto del programma di gestione dei crediti formativi, il Consigliere Rossi è da almeno 8 mesi che porta al Consiglio la predetta comunicazione, ma solo all'ultima adunanza, con la nuova maggioranza, ha chiesto che venisse messa ai voti.

Il Consigliere Segretario si limita a replicare in modo sereno e senza animosità a quanto poc'anzi riferito sul proprio conto dal Collega Vaglio, non trincerandosi dietro nulla, meno che mai dietro la carica che il Consiglio ha ritenuto di conferirgli, quello stesso Consiglio che il Collega Vaglio ha più volte sostenuto essere costituito illegittimamente (scontrandosi invece, tale tesi, con il dictum del Giudice amministrativo). Ribadisce quanto egli ha esposto in via confidenziale molte volte al Collega e, cioè, che nonostante i continui attacchi che egli Consigliere Segretario ha ricevuto e continua a ricevere dal Consigliere Vaglio non polemizzerà mai con lui nè assumerà un atteggiamento di ostruzionismo contro le sue iniziative, quand'anche fossero –come è già avvenuto– offensive e denigratorie. Osserva di essere stato onorato di aver potuto far sentire la propria voce, nel passato biennio, anche grazie ad iniziative condivise con il Consigliere Vaglio (ma non solo, peraltro, con lui), ma sottolinea che le proprie dichiarazioni (passate e presenti) non sono state mai improntate a distorcere la verità, a praticare la demagogia, a far credere ai Colleghi (come se questi fossero privi di testa propria) di aver svolto un ruolo determinante nella risoluzione di problemi non più esistenti al momento del loro intervento. Si è trattato, cioè, di mere comunicazioni “informative” come meritoriamente faceva lo stesso Consigliere Vaglio dando notizie utili ai Colleghi delle novità giurisprudenziali, ovvero pareri e consigli. Conclude facendo rilevare che la presenza fisica negli Uffici consiliari da parte dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio, che si vantano sul sito internet di cui si discute di essere sempre al “servizio dell'Avvocatura”, è assolutamente nulla ad esclusione del giovedì pomeriggio: ed è bene che questo dato, oggettivo e verificabile, sia reso noto, ancorché sia sempre auspicabile una inversione di tendenza e quindi un loro fattivo impegno nell'esame e nell'evasione delle pratiche loro assegnate.

Il Presidente richiama i Consiglieri Di Tosto e Vaglio sull'enorme mole di lavoro che deve essere smaltita rispetto alla quale non v'è la stessa profusione di sforzo da parte di tutti. Li invita, come Presidente, a impegnarsi nello smaltimento delle pratiche di disciplina e di pre-disciplina di loro competenza, che sono moltissime, e a voler evitare, per il futuro, frasi di accusa agli altri Consiglieri di “travisare la verità”. E' poi paradossale che solo detti due Consiglieri si possano legittimamente

continuare ad auto-dichiarare paladini in difesa degli avvocati, come se gli altri tredici Consiglieri (che pure sono quelli che più di loro dedicano moltissimo tempo ai lavori di istituto) siano “contro” l’Avvocatura.

Il Consigliere Condello facendo riferimento ai fascicoli disciplinari ha notato che molti di quelli pendenti sono estremamente datati e mai istruiti. Egli chiede al Consiglio di valutare l’opportunità di modificare il Regolamento vigente in modo tale da poter iniziare ad istruire le pratiche nuove con priorità.

Il Consigliere Graziani ritiene che il migliore sistema sia quello di rimboccarsi le maniche e di smaltire l’arretrato. Egli ha ereditato moltissime pratiche vecchie che non gli sono apparse così complesse come quelle di cui ha parlato il Collega Condello.

Il Consigliere Cipollone dissente dall’opinione del Collega Condello, la cui proposta, ove accolta, configurerebbe una sorta di “giustizia bendata”, atteso che egli riesce, anche se con sacrificio, a lavorare in parallelo (in parte pratiche nuove e in parte pratiche vecchie).

Il Consigliere Cerè si associa a quanto riferito dal Consigliere Graziani. Propone che si limitino le attività delle Commissioni e si intensifichi il lavoro di smaltimento delle pratiche di Disciplina.

Il Consiglio, a maggioranza, accoglie l’invito del Presidente, stigmatizzando il contegno di chi, in modo inelegante, e al di fuori della sede istituzionale, continua a denigrare il lavoro del Consiglio, di fatto sottraendosi agli impegni istituzionali e dedicandosi esclusivamente ad attività paraelettorali.

#### **Proc. disc. n. 8066 nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis)**

(omissis)

#### **Proc. disc. n. 6690 nei confronti dell’Avv. (omissis)**

(omissis)

#### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Arditi di Castelvete, Coordinatore della Commissione Famiglia unitamente al Consigliere Fasciotti, comunica che, con la sentenza n. 131/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato "La illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 26/2008, che istituiva la figura professionale del Mediatore Familiare e il relativo Elenco Regionale perchè in contrasto con il principio fondamentale in materia di regolamento delle professioni, in base al quale spetta esclusivamente allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti".

Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, Dott.ssa Maia Lori Zaccaria, ha -pertanto- diffuso un comunicato stampa con il quale si rivendicano "le competenze esclusive dello psicologo nel campo della Mediazione Familiare".

Il Consigliere Arditi di Castelvete, in ciò sollecitata dal Comitato Direttivo dell’A.N.A.Me.F. - Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari-, chiede che lo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diffonda -a sua volta- un proprio comunicato stampa, dovendo rilevare che da anni la pratica della Mediazione Familiare in Italia e in Europa vede impegnati professionisti dell’area legale e psicolo-sociale adeguatamente formati. L’interdisciplinarietà garantisce, tra l’altro, la specificità dell’intervento della Mediazione differenziandolo da altri interventi professionali, quali la difesa

tecnica nel processo e/o la consulenza psicologia e sociale nonché la psicoterapia. Ciò, perchè è importante sottolineare che l'Avvocato per la sua funzione di mediatore istituzionale tra il cittadino e la giustizia, sia nei procedimenti per separazione e divorzi -al pari delle altre figure professionali in ambito psico-sociale- un necessario strumento sociale (anche) per la pacificazione dei conflitti familiari, dovendo -in tal senso- dare importanza soprattutto ai profili giuridici, sia per evitare la scelta di soluzioni non legalmente percorribili, sia per essere -per il suo ruolo- il punto di riferimento delle parti in causa.

Il Consiglio delibera di predisporre una bozza di comunicato stampa a tutela della categoria. Delega alla predisposizione i Consiglieri Arditi di Castelvete, Di Tosto e Fasciotti. Prima dell'invio il Consiglio si riserva di approvarne il testo.

- Il Consigliere Arditi di Castelvete, pone all'attenzione del Consiglio un comunicato pubblicitario di tale A.L. Assistenza Legale, apparso su "La Repubblica" in Cronaca di Roma di mercoledì 21 aprile 2010. Ivi si legge: "Assistenza è un diritto di tutti. La Legge è uguale per tutti. Tutti hanno diritto di fare valere i propri diritti".

Il Consigliere Arditi di Castelvete comunica che fermo restando il sacrosanto diritto alla difesa, nel comunicato si legge ancora: "Gli Avvocati dello Studio Legale (...) per garantire alle persone il diritto alla difesa e tutelare i loro interessi, ricevono ... ": ciò rappresenta una forma di pubblicità illegittima (perchè smaccatamente denigratoria rispetto a tutti gli altri professionisti), nonché disdicevole nel contenuto e nel metodo, in quanto lancia un messaggio suggestivo che abusa della credulità popolare.

Il Consigliere Arditi di Castelvete, al fine di tutelare il prestigio dell'Avvocatura -sia nella professionalità, sia nell'eleganza- chiede che il Consiglio voglia prendere gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di Castelvete ad istruire la pratica di Segreteria che delibera di aprire oggi sulla questione del "negoziato su strada denominato Assistenza legale per tutti" (ove far confluire tutto il materiale raccolto sino ad ora dall'Ufficio) pregandola di tenere informato il Consiglio sullo sviluppo della tematica anche alla luce della pronuncia resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia su analoga vicenda.

- Il Consigliere Arditi di Castelvete comunica di avere integrato la Commissione Sportiva e Cultura con la Collega Chiara Scigliano.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Barbantini comunica i nominativi degli Avvocati che hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione di Diritto Tributario:

Coordinatori Vicari: Avv.ti Fioravante Carletti e Gianni Di Matteo.

Componenti: Avv.ti Paolo Agnino, Mirko Annibali, Andrea Ballerini, Giovanni Berardinelli, Claudio Berliri, Chiara Borromeo, Maurizio Branco, Antonio Cantelli, Salvatore Cantelli, Guido Cecinelli, Alessandro Cogliati Dezza, Massimo Colla, Ezio Di Salvo, Carmelita de Finis, Bruno Lo Giudice, Giuseppe Marino, Andrea Morsillo, Alessandro Nasti, Giuseppe Natola, Luigi Onofri, Laura Ostili, Giampiero Placidi, Antonella Roberti, Gabriele Sepio, Ettore Valenti.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Condello, Coordinatore della Commissione sulla Mediazione, comunica di designare, quali ulteriori componenti, gli Avv.ti Gustavo Francesco Barbantini, Giuseppe Maurizio Bonanno, Antonio D'Agostino, Monica Mazzenga, Federico Viola.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Fasciotti invita tutti i Consiglieri a esaminare e valutare la nota della Federconsumatori relativa alla segnalazione di possibili "truffe" sui telefoni cellulari, al fine di provvedere alla diffusione della notizia a tutti i titolari di telefono mobile.

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Fasciotti a redigere un breve comunicato da pubblicare sul sito dell'Ordine.

- I Consiglieri Fasciotti e Nesta comunicano di aver designato quale ulteriore componente della Commissione Diritto Societario e Commerciale l'Avv. Francesca Grillo.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Nesta, Coordinatori della Commissione di Diritto Amministrativo, comunicano che per mero errore materiale nella elencazione dei Colleghi chiamati a far parte dell'Organismo di cui sopra -avvenuta nell'adunanza dell'8 aprile u.s.- sono stati omessi i Colleghi Maria Cristina Colacino, Antonio Cordasco e Benedetta Lubrano, che già ne facevano parte nel biennio scorso. Comunicano quindi la correzione dell'errore e il loro inserimento.

Il Consiglio ne prende atto e manda al Centro Studi perchè aggiorni l'elenco.

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Nesta comunicano di aver integrato la Commissione Diritto e Procedura Civile con i Colleghi Avv.ti Nicola Francione, Valerio Gargano e Manuele Intendente.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

- Il Consigliere Rossi comunica che la Federazione degli Ordini Forensi d'Europa ha richiesto il contributo di iscrizione per l'anno 2010 di euro 2.000,00.

Il Consiglio delibera la concessione del contributo di iscrizione per l'anno 2010.

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano di avere portato a compimento le procedure per l'apertura presso il Tribunale di Roma dello sportello informativo sulle nuove tecnologie applicate alla professione forense. L'iniziativa, condotta d'intesa con le competenti strutture del Tribunale e resasi opportuna dopo l'avvio del Processo Civile Telematico a valore legale presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari, ha consentito di pervenire all'apertura dello sportello (senza oneri per il Consiglio) presso il quale i Componenti della Commissione Informatica e il personale della società fornitrice del Punto di Accesso per il PCT, potranno fornire immediate informazioni e istruzioni ai Colleghi che necessitino di suggerimenti per l'utilizzo di risorse informatiche e telematiche.

Lo sportello sarà attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, a partire già da lunedì 10 maggio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I Consiglieri Condello e Graziani suggeriscono che il Consiglio dia immediata notizia di tale evento, tanto sul sito internet, quanto inviando una comunicazione ai Colleghi.

Il Consiglio ne prende atto con compiacimento, autorizzando con effetto immediato la pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Graziani comunica che si terrà a Bologna nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio prossimi, l'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile. Il tema è intitolato "I Tribunali al tempo della crisi. Realtà e prospettive di rilancio". Verranno istituiti quattro gruppi di lavoro seminariale, nei quali i lavori proseguiranno in sede seminariale. La conclusione dei lavori è affidata, dopo le relazioni di sintesi dei lavori dei gruppi, a una tavola rotonda conclusiva con la partecipazione di Presidenti di Tribunale, Presidenti di Consigli dell'Ordine e Dirigenti amministrativi, tutti organici ai rispettivi Osservatori. La relazione di sintesi dell'Assemblea verrà svolta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Vincenzo Carbone. Oggetto dei lavori saranno: "La informatizzazione degli Uffici Giudiziari: luci, pericoli e prospettive" (relatore Dott. Claudio Castelli, Responsabile dei processi di innovazione del Tribunale di Milano); "I funzionari di Cancelleria quali soggetti protagonisti della giurisdizione" (relatore Prof. Avv. Giorgio Costantino, Ordinario di Diritto Processuale Civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, Comitato Scientifico della Fondazione Carlo Maria Verardi); "Lo svolgimento della pratica forense: l'esperienza del Triveneto" (relatore Avv. Antonio Rosa, Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Osservatorio sulla Giustizia civile 'Valore Prassi' di Verona); "I 'contrats de procédure' per la regolamentazione delle udienze nel Diritto Processuale francese" (relatore Avv. Maria Giulia Canella, Ricercatrice di Diritto Processuale Civile alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna). I gruppi di lavoro saranno: a) La conciliazione delegata dagli Uffici Giudiziari e il 'Progetto Nausicaa' dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze – Avv. Silvia Pinto, Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze; b) Il protocollo sulle Esecuzioni Immobiliari dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Verona – Dott.ssa Paola Matteucci, Osservatorio sulla Giustizia civile 'Valore Prassi' di Verona; c) Il protocollo sul rito locatizio dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Torino – Dott.ssa Raffaella Bosco, Osservatorio sulla Giustizia civile di Torino; d) Il protocollo per le udienze civili di cognizione ordinaria dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Pescara – Avv. Marcello Pacifico, Osservatorio sulla Giustizia civile di Pescara; d) Il protocollo generale per le udienze civili dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Bologna – Avv. Alessandro Lovato, Osservatorio sulla Giustizia civile di Bologna.

Il Consigliere Graziani chiede che il Consiglio deliberi la partecipazione di cinque componenti, uno per ognuna delle seguenti Commissioni interessate (Commissione Informatica, Commissione Locazioni, Commissione Rapporti con gli Uffici Giudiziari, Commissione Giovani, Commissione Mediazione e Conciliazione) perchè partecipino ai lavori con facoltà di rimborso spese (trasporto, vitto e un pernottamento) a carico del Consiglio.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e i Consiglieri Condello e Graziani a partecipare al Convegno, in rappresentanza dell'Ordine, assumendone le spese.

- Il Consigliere Rossi comunica di avere integrato la Commissione Deontologica con il Collega Mario Tobia.

Il Consiglio ne prende atto e approva.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

## **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

(omissis)

## **Comunicazioni dei Consiglieri**

### **Pratica n. 741/09 S – Avv.ti (omissis) e (omissis)**

- Il Consigliere Vaglio riferisce che, nell'adunanza del 18 giugno 2009, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di aprire una pratica di Segreteria nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis) per avere, gli stessi, inviato ad un numero non determinato di indirizzi di posta elettronica, una mail con cui offrivano le proprie prestazioni professionali per l'introduzione di un'azione giudiziaria a tutela dei titolari di obbligazioni ed azioni Alitalia, con ciò contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 19 del Codice Deontologico Forense e al divieto di accaparramento della clientela e, pertanto, chiede che la pratica sia trasmessa all'Ufficio Disciplina per le valutazioni delle eventuali violazioni disciplinari.

Il Consiglio, dato atto, dispone trasmettersi la pratica all'Ufficio Disciplina.

## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

- Il Consigliere Segretario comunica di aver preso parte il 5 maggio scorso alla riunione della Commissione di Manutenzione della Corte di Appello di Roma in sostituzione del Consigliere Cipollone. In particolare egli, quale Componente della Commissione nominata dal Consiglio sulla vicenda della sede consiliare, ha interloquito sul punto all'ordine del giorno relativo proprio all'individuazione dei locali di Viale Angelico come sede alternativa all'attuale, riportando la volontà consiliare, resa nota allo stesso Presidente della Corte di Cassazione durante la sua recente audizione.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Consigliere Segretario, in qualità di Coordinatore della Commissione Enti Pubblici, comunica di aver integrato l'organismo con l'Avv. Paolo Parisi, dell'Università degli Studi Campus Bio Medico.

Il Consiglio prende atto e manda il Centro Studi al formale inserimento nell'elenco.

## **Contributi ed erogazioni liberali**

- Il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Barbantini chiedono un rinvio per relazionare sulla proposta di deliberazione per i contributi e le provvidenze.

Il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione alla prossima adunanza.

## **Pratiche disciplinari**

**P.D. n. 8045 – Avv. (omissis)**

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere illustra il progetto per non procedere più alla stampa del Foro Romano, ma di pubblicarlo “on line” su un sito dedicato linkato da quello dell’Ordine. Ciò consentirebbe di risparmiare il costo di 350.000,00 Euro l’anno che l’Ordine sostiene per la stampa dell’attuale pubblicazione. In alternativa si potrebbe pensare a un Notiziario più snello, distribuito solo a chi ne fa richiesta ovvero lasciato nelle Aule Avvocati (questa soluzione costerebbe circa 60.000 Euro comprese le spese di spedizione).

A questo punto viene ammessa in Aula l’Avv. Parigi che svolge già questo servizio per l’Ordine degli Avvocati di Milano. L’Avv. Parigi espone nel dettaglio, con alcune slides illustrative, quale potrebbe essere la forma telematica del nuovo Notiziario.

L’Avv. Parigi comunica che vi sarebbe una spesa iniziale del format e della gestione del sito, cui seguirebbe una spesa di 18/20 mila euro l’anno per la redazione. La relatrice ha poi sviluppato una proposta alternativa di restyling del Foro, utilizzando il sistema tradizionale della stampa.

Infine, l’Avv. Parigi propone al Consiglio anche un’attività di consulenza nei confronti dei rapporti tra l’Ordine ed i mass media.

Interviene il Consigliere Cipollone il quale chiede se con il restyling venga meno del tutto il formato cartaceo.

L’Avv. Parigi risponde nel senso che nel Notiziario cartaceo si pubblicherebbero, ogni quindici giorni, le notizie più importanti, a scelta della Redazione; il resto andrebbe sul sito.

Il Consigliere Di Tosto chiede di sapere i costi delle stampe bimestrali.

L’Avv. Parigi riferisce che dopo i 10.800,00 Euro di progettazione iniziale (spesa sostenuta a tantum) per ventimila copie (a condizione che si tratti di sedici pagine di carta per sei numeri l’anno) ogni numero costerebbe 7.140 Euro (escluse le spese di spedizione); la gestione del sito costerebbe invece 1.500,00 Euro mensili.

Il Consigliere Tesoriere chiede di fare una riflessione sul costo di 50.000,00 Euro a numero che l’Ordine sopporta per l’attuale Foro Romano.

L’Avv. Parigi viene ringraziata e licenziata.

Il Consiglio delibera di riaggiornare la questione alla prossima adunanza, nella quale il Consigliere Tesoriere presenterà una breve relazione scritta.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Cipollone riferisce sulla richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chiavari relativa all’invio ai difensori delle nomine da parte di clienti detenuti in carcere.

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone a riscontrare la richiesta.

**Approvazione del verbale n. 17 dell’adunanza del 29 aprile 2010**

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 17 dell'adunanza del 29 aprile 2010.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Condello ritiene necessario studiare a fondo il problema delle iscrizioni all'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti di Enti che hanno subito la trasformazione da pubblici a privatizzati (trasformati cioè in S.p.A.), atteso l'esponentiale aumento degli iscritti. Tutto ciò potrebbe essere causa di danno agli Avvocati iscritti nell'Elenco Speciale e agli Iscritti nell'Albo Ordinario.

Il Consigliere Barbantini, delegato all'istruttoria di queste iscrizioni, fa presente di attenersi scrupolosamente alle statuizioni della Corte di Cassazione la cui sentenza del 2005, a Sezioni Unite, ha fatto definitiva chiarezza in materia.

Il Consigliere Condello osserva che una sentenza (che, peraltro, è stata contraddetta da altre pronunce seguenti), non costituisce norma di legge (e, nella specie, va comunque applicato l'art. 3 della Legge Professionale).

Il Consigliere Segretario riferisce che, attualmente, gli iscritti nell'Elenco Speciale sono poco più di 900, la stragrande maggioranza dei quali ha diritto, per legge, ad essere iscritta (appartenendo ad enti parastatali, enti locali, regione, enti previdenziali, ecc.). Aggiunge che la sentenza del 2005 della Corte di Cassazione ha interpretato proprio l'art. 3 (che come è noto è del 1933), il quale non poteva, ovviamente, prevedere il fenomeno delle privatizzazioni degli Enti Pubblici, verificatosi oltre 50 anni dopo. Non gli constano decisioni di Magistrature Superiori che abbiano sovvertito il principio sancito nel 2005, in base al quale l'Ordine agisce tutt'oggi.

Il Consigliere Graziani osserva che i numeri riferiti dal Collega Condello vanno comunque ridimensionati.

Il Consiglio delibera di affidare ai Consiglieri Barbantini e Condello il compito di redigere un'apposita relazione sul punto, che affronti in modo approfondito e tecnico la questione.

- Il Consigliere Condello ritiene necessario studiare a fondo il problema delle iscrizioni degli avvocati che conseguono il titolo abilitativo in Spagna. Intervengono vari Consiglieri esponendo sul punto le personali posizioni e ricordando che il Consiglio ha già assunto una delibera al riguardo.

Il Consiglio delibera di affidare ad un collegio di Consiglieri (Barbantini, Condello e Nesta) lo studio approfondito della questione, il quale redigerà una relazione.

### **Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità su note di onorari n. 3074/09**

(omissis)

### **Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità su note di onorari n. 3162/09**

(omissis)

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente riferisce sulla convocazione pervenuta in data 29 aprile 2010 dall'Avv. Giovanni Malinconico, Coordinatore dell'Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio, relativa all'incontro tra Presidenti e Segretari degli Ordini che si terrà giovedì 6 maggio 2010, alle ore 16.00 a Tivoli presso il locale Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla lettera del Consigliere Cassiani, pervenuta il 29 aprile 2010, con la quale ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri per aver accolto la sua domanda di parcheggio all'interno del Palazzo di Giustizia di P.le Clodio.

Il Consigliere Cassiani prende la parola per confermare i propri più vivi ringraziamenti per l'attenzione riservatagli nell'occasione e comunica che non appena le proprie condizioni di salute saranno perfette riconsegnerà il permesso.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente riferisce sulle comunicazioni dell'Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 3 maggio 2010, relative alla bozza di programma per il XXX Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova dal 25 al 27 novembre 2010.

Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 3 maggio 2010, relativa all'iscrizione a ruolo tramite il sistema del codice a barre in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.

Il Consiglio ne prende atto, delegando, eventualmente, per una comunicazione da pubblicare sul sito il Consigliere Fasciotti.

### **Procedimento disciplinare n.7542 - Avv. (omissis)**

(omissis)

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Nesta riferisce che sulla questione della pretesa della Signora (omissis) -ex gestore di uno spazio presso uno degli edifici di (omissis)- già nota al Consiglio, è pervenuta una diffida da parte di un legale.

Il Consiglio delibera di riportarsi interamente alla delibera già adottata sul punto autorizzando il Consigliere Nesta a riscontrare la nuova diffida inviata dall'istante.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

- Il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. (omissis), con nota acquisita al protocollo consiliare n. 7768 del 30 aprile u.s., ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Ordinario, di patrocinare in proprio in cause personali. Egli rileva che il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in una controversia nella quale si era difeso da solo, ex art. 86 c.p.c. -pur essendo iscritto nell'Elenco Speciale- ha pronunciato la decisione n. (omissis) del 28 giugno 2007 nella quale si afferma che "è escluso che i predetti avvocati (degli Uffici

Legali istituiti presso Enti Pubblici) possano patrocinare sè stessi, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., per di più nelle cause promosse nei confronti del proprio datore di lavoro". Ciò posto, l'istante ha chiesto sia un parere al Consiglio sulla possibilità di un iscritto all'Elenco Speciale di difendersi da solo nelle cause personali, sia l'intervento ad adiuvandum dell'Ordine nella causa in grado di appello.

Il Consiglio, sulla richiesta di parere, osserva quanto segue.

Va preliminarmente sottolineato che la sentenza del Tribunale di Roma contestata dall'Avv. (omissis) -all'epoca iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Ordinario quale avvocato di una (omissis)- si fonda, per giustificare l'impossibilità per un avvocato "pubblico" di stare in giudizio personalmente, su un equivoco piuttosto evidente, reso palese dal richiamo al precedente giurisdizionale ivi invocato. Nella decisione, infatti, si cita la pronuncia della Suprema Corte, n. 19358 del 17 dicembre 2003, resa a Sezioni Unite, secondo la quale la norma generale contenuta nell'art. 86 c.p.c. va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con l'art. 33 della legge professionale (R.D.L. n. 1578 del 1933). Orbene, quest'ultima disposizione concerne esclusivamente la difesa dinanzi alle Magistrature Superiori e richiede che il patrocinatore sia iscritto in un apposito "Albo Speciale" (detto, appunto, degli Avvocati Cassazionisti).

L'errore in cui è incorso il giudicante nella controversia che ha visto opposto l'Avv. (omissis) al suo datore di lavoro, è stato proprio quello di aver confuso tra "Elenco Speciale" (quello previsto dall'art. 3 della Legge Professionale, in cui sono iscritti gli avvocati facenti parte degli Uffici Legali degli Enti Pubblici) e "Albo Speciale" (quello, cioè, in cui sono iscritti i Cassazionisti e che è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense).

L'errore in questione è reso evidente dalla fattispecie concreta che era stata posta alla Corte di Cassazione in quella occasione (decisa appunto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19358/2003), là dove un avvocato non cassazionista stava in giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (considerato una giurisdizione superiore) senza essere in possesso dell'abilitazione a svolgere la difesa dinanzi ad una siffatta magistratura. La Corte ha infatti giustificato il proprio convincimento con l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso un particolare giudice, la quale risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa (cfr., in motivazione).

Nulla a che vedere, quindi, con la possibilità di un iscritto all'Elenco Speciale (non, quindi, "Albo Speciale") annesso all'Albo Ordinario, di patrocinare cause personali senza assistenza di difensore.

Contrariamente a quanto ritenuto nell'occasione dal Tribunale di Roma esiste, invece, il principio opposto, secondo il quale l'avvocato facente parte di un Ufficio Legale di un Ente può ben essere difensore di sé stesso nelle cause strettamente personali, cioè riguardanti esclusivamente la sua persona (cfr. Tribunale di Napoli 2 dicembre 1994, in Giust. Civ. 1995, I, 2254). Il principio di cui trattasi trovasi affermato in sede di legittimità anche in epoca risalente (cfr. Cass. 31 marzo 1949 n. 744).

Da ciò consegue che non è vietato che l'avvocato iscritto all'Elenco Speciale possa utilizzare la norma generale dell'art. 86 c.p.c. per difendersi in proprio quando è in gioco un proprio e personale diritto soggettivo.

Diverso discorso, per ragioni di mera opportunità, può svolgersi nel caso in cui l'avvocato si difenda da sè medesimo in una causa pendente contro il proprio datore di lavoro: se è vero che il principio sino a ora richiamato non sembra avere limitazioni di ordine oggettivo, il Consiglio reputa che, anche per non secondari profili di ordine deontologico, sia bene che nelle controversie che vedono opposto il Legale alla propria Amministrazione il difensore sia scelto tra gli iscritti all'Albo Ordinario. L'inciso di cui v'è traccia nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma ("per di più

nelle cause promosse nei confronti del proprio datore di lavoro”) non appare quindi indifferente, stante la natura pubblica che lega, nel rapporto di lavoro, il professionista all’Ente e che dovrebbe consigliare al primo, in questo caso, di non patrocinare una causa personale. Si tratta di ragioni etiche quindi, e non propriamente giuridiche, anche in relazione al fatto che la difesa dell’Amministrazione, in questi casi, viene assunta di norma da colleghi di ufficio dell’avvocato stesso (con i quali costui verosimilmente ha rapporti di diuturna frequentazione, oltre che indiscutibili interessi in comune anche di ordine economico).

Proprio per queste ragioni di opportunità il Consiglio ritiene di non dover aderire alla richiesta di intervento in giudizio ad adiuvandum della posizione del richiedente.

Nei sensi suesposti è il richiesto parere.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 29 aprile 2010, accompagnatoria del resoconto sommario della seduta pubblica del Senato della Repubblica relativamente alla Riforma dell’Ordinamento Forense.

Il Consiglio ne prende atto.

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53**

Il Consiglio

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Gabriella Andriola, Giulia Basile, Alessandra Calabresi, Fabio Cangiano, Valeria Carbone, Andrea Cerroni, Milena Conti, Maria Luisa Di Giovambattista, Annalisa Flena, Patrizia Giovannetti, Lorenza Girone, Maria Chiara Gristina, Marco Iecher, Paola Manganaro, Pamela Martini, Maria Marucci, Francesco Mazza, Cristina Mazzamauro, Lorenzo Minisci, Stefano Paniccia, Sara Polito, Claudio Rizzo, Carla Maria Sodini, Ernesto Stajano, Giuseppina Venuti,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

#### **Pareri per nomina a Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale**

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta di parere per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale dell’Avv. Marco Viglietta.

Il Consiglio esprime parere favorevole.

#### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l’inserimento dei nominativi dei Colleghi.

#### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che è pervenuta una richiesta dalle Poste Italiane relativa alla spedizione della Rivista "Temi Romana". Detta richiesta ammonta ad euro 8.144,17 ed è relativa al numero inferiore di copie spedite.

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima adunanza il problema della futura edizione di "Temi Romana", unitamente alla questione relativa al "Foro Romano".

Delibera, altresì, a maggioranza, di inviare il numero pronto e stampato ai soli colleghi che hanno, nel passato, manifestato il desiderio di avere la spedizione di "Temi Romana" a studio, fermo restando che quando l'argomento verrà posto all'ordine del giorno verrà deliberata la gestione delle due riviste, "Foro Romano" e "Temi Romana", in modo definitivo.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Cerè riferisce di aver appreso da un collega che nella sede di Via Valadier non è più possibile collegarsi con le banche dati "on line" oggetto di pregresso abbonamento. Chiede di sapere se gli abbonamenti per il 2010 siano stati disdetti.

Il Consigliere Tesoriere riferisce che gli abbonamenti delle riviste "on line" sono ancora attivi e che quindi la notizia ricevuta dal Consigliere Cerè è destituita di fondamento.

- Il Consigliere Vaglio fa presente che sul "Corriere della Sera" on line è stato pubblicato in data 3 maggio 2010 un articolo a firma Pietro Ichino intitolato "Nuove regole per gli avvocati – Chi difende i clienti dai difensori?", nel quale, con la scusa di commentare la proposta di Riforma all'esame del Senato, viene offesa più volte l'intera categoria dell'Avvocatura sostenendo, ad esempio, che il disegno di legge sarebbe dedicato alla promozione degli interessi economici di chi già appartiene al ceto forense e dipingendo l'avvocato come un soggetto che sceglie la strada più vantaggiosa per sé stesso piuttosto che quella più vantaggiosa per il cliente.

Il Consigliere Vaglio, allegando alla presente comunicazione l'articolo, chiede che il Consiglio assuma una ferma posizione critica.

Il Consigliere Segretario comunica che domani, venerdì 7 maggio, il Quotidiano "L'Opinione" dedicherà un editoriale pungente, a firma del Collega Carlo Priolo, proprio in risposta alle opinioni espresse dal Prof. Ichino.

Il Consiglio delega il Consigliere Graziani.

- Il Consigliere Rossi comunica che un collega le ha fornito un volantino, rinvenuto in un panificio, nel quale si pubblicizza un servizio di consulenza legale con toni che potrebbero essere suscettibili di valutazione sul piano deontologico. Allega il volantino di cui sopra.

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria delegando per l'istruttoria il Consigliere Segretario anche al fine di individuare i colleghi artefici dell'iniziativa.

### **Pratica n. 1683/09 S - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con mail del 2 ottobre 2009, premette di svolgere attività legale di volontariato completamente libero e gratuito per un'associazione che si occupa di tutela dei diritti dei migranti.

La stessa chiede un parere in materia deontologica al fine di conoscere se può svolgere, per detta associazione, l'attività legale di avvocato (compresa assistenza extragiudiziale e giudiziale) senza ricevere alcun compenso e non incorrere in provvedimenti disciplinari e/o fiscali.

#### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

osserva

che il contratto di mandato, così come disciplinato dall'art. 1709 c.c. è solo presuntivamente oneroso.

Tuttavia, l'avvocato nel rispetto del mandato conferitogli ha non solo il preciso dovere di avviare azioni giudiziarie previa corresponsione di un adeguato anticipo (così l'art. 2234 che stabilisce a carico del cliente l'obbligo di anticipare le spese e corrispondere gli acconti sul compenso), ma anche il preciso dovere deontologico di mantenere nello svolgimento del suo incarico una condotta conforme a correttezza e a tutela del decoro della professione forense, (così come indicato dall'art. 5 del Codice Deontologico Forense).

Nell'ambito dell'applicazione della professione forense è importante osservare, inoltre, anche la norma citata dall'art. 19 del Codice Deontologico Forense e cioè quella relativa alla violazione del divieto di accaparramento della clientela, per la quale, "è vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro".

Vi è da precisare che, con riferimento alla determinazione del compenso per la prestazione professionale dell'avvocato, la materia è attualmente regolata dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, "Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale".

Il D.M. n. 127/04 deve, tuttavia, essere riletto alla luce delle rilevanti modifiche in materia di tariffe professionali introdotte dal Decreto Bersani, con particolare riferimento all'art. 2, comma I, lettera a) del D.L. n. 223/06 che ha abrogato, tra l'altro, le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e quelle che vietano di pattuire compensi parametrati a raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

L'abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minimi e del divieto di pattuire compensi rapportati agli obiettivi perseguiti, ha richiesto, quindi, un adeguamento del Codice Deontologico Forense.

In particolare, nella versione attualmente vigente, che recepisce le modifiche apportate da ultimo dal Consiglio Nazionale Forense con la delibera del 12 giugno 2008, il Codice Deontologico Forense prevede, all'art. 45, che l'avvocato possa "pattuire con il cliente compensi parametrati a raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del c.c.".

Tanto premesso il Consiglio,

ritiene

che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri Iscritti posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a pronunciarsi.

Infine, non essendo l'argomento prospettato solo di competenza della Commissione Deontologica, si rimanda il quesito alle norme generali di materia civile già richiamate oltre che a

quelle tributarie e fiscali sempre, comunque, esortando il professionista ad osservare il generale dovere di probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza (così come disciplinato dall'art. 5 e 6 del Codice Deontologico Forense).

**Pratica n.338/10 S - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 1° marzo 2010, in merito al seguente quesito: se sia “corretto, legittimo ed equo il comportamento dell'avvocato che in materia di separazione consensuale ove entrambi i coniugi siano assistiti da un unico avvocato, ma solo uno dei due coniugi venga ammesso al gratuito patrocinio, chiedere metà degli onorari, competenze e spese al coniuge non ammesso al gratuito patrocinio, e presentare istanza di liquidazione onorari al giudice procedente relativamente al coniuge ammesso al gratuito patrocinio per la metà degli onorari, competenze ed onorari. In caso contrario si chiede, altresì, quale sia il comportamento da adottarsi.”

**Il Consiglio**

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

premeso

che l'istituto del patrocinio dei non abbienti trova applicazione ai sensi dell'art. 75, comma 2, T.U. sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

osserva

che l'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio debba tassativamente non avanzare “richiesta all'assistito di un compenso per le prestazioni di tale attività”, come sancito dal II canone deontologico dell'art. 11 (Consiglio Nazionale Forense 10 dicembre 2007, n. 187 e 16 giugno 2003, n. 162), il cui rigore trova il suo fondamento nella particolarità del dovere violato in vulnerazione dell'ufficio obbligatorio della classe forense in favore dei non abbienti;

ritiene

che la soluzione del quesito formulato trovi adeguata e soddisfacente risposta alla luce di quanto sopra rappresentato.

**Pratica n. 554/10 S – Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 7 aprile 2010, in merito ai seguenti quesiti:

1) se può ravvisarsi incompatibilità tra la carica di Presidente di un'associazione culturale senza finalità di lucro, denominata ADEO (Associazione delle Energie Olistiche) e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;

2) se può ravvisarsi l'esistenza di una violazione al Codice Deontologico Forense:

a) l'apertura e gestione, da parte dell'Associazione, di sportelli di ascolto, totalmente gratuita, posti all'interno di Comuni e/o Circoscrizioni/ Municipi e/o Parrocchie;

b) con riferimento agli artt. 17 e 19 del Codice Deontologico Forense, offrire la propria opera di consulenza, in modo totalmente gratuito, in una struttura di carattere associativo, senza scopo di lucro; si precisa altresì che l'attività professionale, prestata dall'avvocato e svolta all'interno dei locali appositamente messi a disposizione da Comuni e/o Circoscrizioni/ Municipi e/o Parrocchie, sarà di consulenza verso gli utenti che, nelle ore di sportello, ne facciano apposita richiesta recandosi personalmente in loco;

c) attribuire una stanza del proprio Studio Legale a sede dell'Associazione, specificando che tutte le attività istituzionali di cui all'oggetto sociale dell'Associazione stessa, avverranno in luoghi appositamente predisposti, esterni alla sede legale (esempio: sale conferenze, auditorium, ecc.) e ciò anche per motivi logistici, occupandosi l'Associazione in questione, essenzialmente di corsi di formazione e attività divulgative oltre che della gestione di sportelli di ascolto.

#### Il Consiglio

- Udito il Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

#### premessò

- che l'atto costitutivo dell'Associazione delle Energie Olistiche, trasmesso in allegato alla richiesta di parere, prevede che la stessa:

-sub art 1) è “ senza fini di lucro”;

-sub art. 20) “è obbligata ad impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse”;

- che lo statuto della citata Associazione, ugualmente trasmesso in allegato alla richiesta di parere, sancisce che:

-sub art.1) la relativa costituzione ha natura “non lucrativa”;

-sub art.4) l'Associazione “non persegue finalità di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale”;

-sub art.17) “Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi dei soci, contributi dei privati, contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, contributi di organismi internazionali, dai lasciti testamentari, dalle donazioni, dalle risorse ricavate dalla produzione di servizi, da introiti derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, avanzi di gestione risultanti dalle attività dell'Associazione a qualunque titolo, promozione di eventi di sinergia con Enti pubblici e privati finalizzati alla raccolta di fondi da destinare alle attività associative, eventuali diritti di autore e da ogni altra entrata o base accettata dal Presidente o dal Vice-Presidente”;

#### ritiene,

con riferimento al primo quesito, che:

1) nulla dice la Legge Professionale a proposito della partecipazione di un avvocato ad organismi associativi di carattere non lucrativo con finalità come sopra indicate, nè l'art. 16 del Codice Deontologico Forense il quale si limita a stabilire nella regola deontologica che “E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza all'albo ...”, nè dottrina nè giurisprudenza, infine, hanno avuto modo, a quanto sembra, di interessarsi del caso in argomento. Il primo canone complementare di detto articolo prescrive che “ L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione”, in linea con la disposizione dell'art. 3 della stessa Legge Professionale che recita: “L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile ... con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui ...”. La ratio di tale disposizione risiede nella necessità di evitare che i principi della concorrenza commerciale tra i professionisti possano inficiare la rispettabilità degli stessi, perdendo la propria autonomia e indipendenza. In conclusione, non sussistono particolari motivi deontologici nè legislativi per ravvisare alcuna causa di incompatibilità come delineata in argomento, atteso anche il rispetto di un rapporto professionale autonomo, senza pattuizioni o intese con l'Associazione, limitatrici della libertà di esercizio, concetto contemplato dall'art. 10 del Codice Deontologico Forense che stabilisce: “Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni”;

evidenzia

i pronunciamenti giurisprudenziali, riguardo ai successivi quesiti, del Consiglio Nazionale Forense:

2) a) il Codice Deontologico Forense configura i principi e le modalità di esercizio dell'Avvocatura, a partire dalla tutela dei "diritti e [degli] interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia" (Preambolo al Codice Deontologico Forense). Pertanto, è ovvio che organismi estranei all'Avvocatura non possano risultare soggetti all'osservanza delle norme deontologiche forensi;

b) "la gratuità delle prestazioni rese [dall'avvocato] non determina alcuna lesione ove sia determinata e ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali, nè viola il diritto di accaparramento di clientela" ex art. 19 Codice Deontologico Forense (Consiglio Nazionale Forense, 28 dicembre 2005, n. 217); viceversa, quando "in concreto riveste il carattere della gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio di clientela lesivo del prestigio e del decoro della classe forense" (Consiglio Nazionale Forense 19 dicembre 2008, n. 169);

c) non sono riscontrabili nel Codice Deontologico Forense motivi ostativi all'attuazione della volontà come espressa nel quesito in esame. La stessa giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense offre motivazioni indirette dalle quali si può evincere l'attribuzione di una stanza di uno studio legale a una associazione: "L'avvocato che ospiti nel suo studio gratuitamente la sede del Codacons locale, consentendo ad un responsabile di detta associazione di ricevere clienti e fornendo allo stesso pareri scritti su questioni di carattere legale, pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità proprio della classe forense, configurando tale comportamento una ipotesi di accaparramento di clientela" (Consiglio Nazionale Forense 8 marzo 2001, n. 39), il tutto con l'accortezza che venga evitata qualsiasi attività gestoria di carattere commerciale, altrimenti rientrando tale previsione in quanto sopra.

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 4 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Tonucci & Partners del convegno a titolo gratuito "Workshop: 'La Nuova disciplina della Mediazione in attuazione del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28'" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "La gara d'appalto dopo la direttiva ricorsi: criticità e questioni operative, dal bando alla stipula del contratto" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio

(*omissis*)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Amministrazione Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "Demansionamento e mobbing: presupposti e risarcimento del danno" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Associazione Nazionale Forense del seminario a titolo gratuito "La responsabilità in sede penale degli enti" che si svolgerà in sei giornata, della durata di 24 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 28 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della L.I.D.U. – Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo del convegno a titolo gratuito "I cambiamenti sociali e nuove forme di violenza giovanile" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 28 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Ass.ne di promozione sociale Democrazia nelle Regole del convegno a titolo gratuito "Partecipazione del lavoratore alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 28 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Ass.ne di promozione sociale Democrazia nelle Regole del convegno a titolo gratuito "Responsabilità datoriali e sistemi di gestione della sicurezza del lavoro" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo del convegno a titolo gratuito "Giornata di studio relativa a

consulenza medico-legale e le malattie professionali tra lavoro marittimo e lavoro in terraferma” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore effettive.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' AIAF Lazio - Camera Civile di Roma del convegno a titolo gratuito “Conciliazione, mediazione familiare e diritto collaborativo analisi dei diversi istituti ” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Co.N.M.A. Coordinamento Nazionale Magistrati Amministrativi del convegno a titolo gratuito “Il giudice amministrativo e il codice del processo: la difficile sfida” che si svolgerà in una giornata, della durata di 9 ore.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 29 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' AS - Connet del seminario “Corso di alta formazione per Conciliatori professionisti” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 40 ore complessive.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Immediata A.D.R. del seminario “Il conciliatore e le nuove tecniche di risoluzione alternativa delle controversie – 2° corso” che si svolgerà in sette giornate, della durata di 45 ore complessive.

Il Consiglio  
(*omissis*)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 3 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Immediata A.D.R. del seminario “Il conciliatore e le nuove tecniche di risoluzione alternativa delle controversie – 3° corso” che si svolgerà in undici giornate, della durata di 45 ore complessive.

Il Consiglio  
(*omissis*)

delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 28 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell' Informa S.r.l. del convegno "Le modifiche al codice appalti dopo il recepimento della direttiva ricorsi – come cambia la gara" che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 30 aprile 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Coggiatti e Associati della attività formativa "Riunioni di aggiornamento/approfondimento" che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 12 ore complessive.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per la attività formativa suindicata.

Il Consiglio

- Vista la domanda presentata dall' Avv. (omissis) con la quale viene attestato e/o dichiarato che la stessa si trova a presiedere la Seconda Commissione Permanente della Camera dei Deputati;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare l' Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali fino al perdurare dell'incarico.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dagli Avv.ti (omissis) con le quali chiedono l'esonero per maternità/paternità, gravidanza e parto nel corso dell'anno 2009;

- visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;

- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;

- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero parziale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare parzialmente gli Avv.ti suindicati dagli obblighi formativi professionali sino al 31 dicembre 2010.

Il Consiglio

- viste le domande presentate dagli Avv.ti (omissis) con le quali chiedono l'esonero per maternità/paternità, gravidanza e parto nel corso dell'anno 2010;

- visto l'art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 13 luglio 2007;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero parziale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare parzialmente gli Avv.ti suindicati dagli obblighi formativi professionali sino al 31 dicembre 2011.

### **Acquisto del programma per la gestione dei crediti formativi**

- Il Consigliere Rossi, come già riferito nella scorsa adunanza, comunica che è necessario procedere all'acquisto del programma di gestione dei crediti formativi.

Il suddetto programma, già oggetto di dimostrazione da parte della Società Lextel ad alcuni Consiglieri e dipendenti qualche mese fa, consente di gestire l'intero settore formazione, ivi comprese le singole posizioni degli iscritti, la prenotazione e la rinuncia alla partecipazione ai convegni e, in generale, tutto quello che riguarda la formazione continua. Il sistema è accessibile anche dagli Avvocati che possono controllare la propria posizione in ordine ai crediti conseguiti.

Il canone annuo è di euro 7.500,00. Si rende, inoltre, necessario l'acquisto di cinque lettori badge al costo di 250,00 euro ciascuno.

I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, nel riportarsi alla dichiarazione del 29 aprile 2010, ribadiscono la propria contrarietà all'acquisto del programma di gestione dei crediti formativi, che diventerà nella realtà un sistema di schedatura nei confronti dei Colleghi che non sono stati in grado di assolvere al troppo pressante obbligo di formazione permanente, che per il triennio in corso richiede 50 crediti formativi.

In buona sostanza, in questo modo si indurrebbero gli Avvocati e i Praticanti Avvocati abilitati ad una corsa all'acquisizione dei crediti formativi mancanti, riaprendo la strada (anzi, un'autostrada) ai corsi di formazione a pagamento. A questo riguardo, i Consiglieri Di Tosto e Vaglio propongono di modificare la delibera del 24 aprile 2008 nel modo che segue:

“Art. 4 primo comma del Regolamento per la formazione permanente: “La programmazione di un numero di eventi formativi che non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti costituisce motivo di improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto che, pur avendone fatto richiesta periodicamente e per almeno 6 volte nel corso di ciascun anno, non abbia potuto partecipare gratuitamente ai corsi di formazione”. L'impossibilità della partecipazione ai corsi gratuiti deve risultare attraverso la produzione del diniego di ammissione; a tal fine si stabilisce che il programma di prenotazione tramite il sito dell'Ordine rimanga aperto fino al giorno precedente alla data dell'evento ed invii a chi non riesce a prenotarsi la comunicazione di diniego”.

I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, inoltre, chiedono che il Consiglio disponga una sanatoria totale per il passato e stabilisca per il periodo 1° maggio/31 dicembre 2010 l'obbligo di un massimo di n. 8 crediti formativi generici e n. 2 crediti formativi deontologici e previdenziali.

Il Consigliere Tesoriere si associa alla proposta di modifica del Regolamento sui crediti formativi, e la fa propria, con esclusione della paventata sanatoria che mortificherebbe i colleghi che sino ad oggi hanno ottemperato all'obbligo.

Il Consigliere Segretario, sul punto dell'acquisto del software, fa presente di aver già espresso la propria opinione sulla presa di posizione dei due Consiglieri Vaglio e Di Tosto nella pregressa

Adunanza: si permette di rinviare a quella occasione e lo fa in questa sede, essendo convinto che il Consigliere Vaglio, dovendo pubblicare sul proprio sito solo lo stralcio del presente verbale e non anche quello della scorsa Adunanza, potrebbe essere così tentato (nel commentare la delibera che il Consiglio si accinge ad approvare) di offrire ai propri lettori ancora una volta una visione non completa, e quindi parziale, delle opinioni altrui.

Il Consigliere Rossi fa rilevare come sia impensabile, dopo quasi 7 ore di lavoro ininterrotto del Consiglio odierno, essendo oramai prossimi alle ore 21, pensare di far discutere una mozione di modifica e di integrazione del Regolamento sulla formazione continua, essendo questa una materia di delicatezza estrema sulla quale occorre quanto meno un apposito punto all'ordine del giorno.

Gli altri Consiglieri si associano alla richiesta di porre la questione ad un prossimo ordine del giorno.

Il Presidente, alla luce della comunicazione dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio, procede al voto così come previsto dall'ordine del giorno e, altresì, pone la questione afferente alla modifica, così come solo oggi proposta dai due Consiglieri, all'ordine del giorno della prossima adunanza, pregando tutti i Consiglieri a rimettere al Consigliere Rossi –Delegata alla formazione– eventuali ulteriori proposte modificative di detto Regolamento, possibilmente entro e non oltre il 12 maggio p.v.

Il Presidente prega, altresì, tutti i Consiglieri di astenersi dal dare comunicazioni ai colleghi, con modalità diverse da quelle istituzionali, riguardo tale ipotesi di modifica del Regolamento, ancora da affrontarsi, auspicando da parte dei Consiglieri stessi un'adesione di lealtà e di riguardo nei confronti dell'Istituzione.

Il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri Di Tosto e Vaglio, approva la proposta di acquisto del programma di gestione dei crediti formativi, così come proposta.

### **Pratiche disciplinari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima adunanza.

### **Procedimento disciplinare n. 7808 – Avv. (omissis)**

(omissis)

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

(omissis)